

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE: Ne bis in idem - Pregressa sentenza di inammissibilità della domanda - Omissione procedurale - Non si configura - Reiterabilità della citazione da parte del P.M. – Limiti - Cumulo di incarichi - Divieto - Inosservanza – Danno erariale - Vantaggi arrecati alla p.a. - Valutazione.

Corte dei Conti, Sez. Giur. Sez. Lombardia, 17 dicembre 2021, n. 337

1. “[...] Senza ripercorre la genesi del principio [del ne bis in idem], di matrice sia comunitaria [...] che nazionale [...] ed applicato sia dalla Corte EDU [...], sia da quello nazionale in tutti i rami del diritto punitivo (penale, amministrativo, disciplinare, fiscale, doganale), è sufficiente premettere che lo stesso non può non trovare applicazione anche innanzi a questa Corte dei conti, non essendo logicamente concepibile che un dipendente pubblico, per il medesimo fatto dannoso, sia oggetto di più processi giuscontabili.

Tuttavia tale basilare canone di civiltà giuridica [...] va rettamente inteso: esso preclude logicamente due procedimenti sullo stesso fatto dannoso che si concludano con due condanne o con una prima assoluzione ed una successiva condanna [...].

In altre parole, esso preclude due valutazione “nel merito” degli stessi fatti, ma tale inconfutabile approdo non opera, ad avviso del Collegio, qualora [...] vi sia stato un primo giudizio che non abbia minimamente vagliato “nel merito” i fatti, limitandosi ad una assorbente declaratoria di inammissibilità della domanda attorea per omessa corretta instaurazione del contraddittorio [...]”.

2. “[...] Venendo al cuore della questione, afferente il conferimento cumulativo di incarico ex art.110, d.lgs. n.267 del 2000 [...] devono essere, richiamati in materia i seguenti principi:

- il divieto di cumulo tra incarichi ed impieghi di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
- il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, che remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto, di cui all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 [...];
- il principio di omnicomprensività del trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizioni organizzative, di cui all’art. 10 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale (cfr. in tal senso anche ARAN RAL 1888 Orientamenti applicativi, in atti);
- il carattere inderogabile della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 (secondo cui l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni

previste, mediante contratti individuali), e di cui all'art. 45 del medesimo decreto (secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi);

– la previsione dell'art. 110, comma 3, del TUEL, che fa riferimento ad un'indennità ad personam, conferibile con provvedimento motivato di Giunta, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, volta a remunerare mansioni che esulino completamente dal profilo professionale e il livello qualitativo delle stesse [...].

Ebbene, alla luce dei sopra esposti univoci principi e disposizioni normative, nel caso in esame l'Ente, in evidente colpa grave, non avrebbe potuto riconoscere e liquidare al convenuto [...] le due distinte voci retributive, quella prevista per la posizione organizzativa e quella stabilita per l'incarico ex art.110 d.lgs. n.267 del 2000 di Direttore consortile, con conseguente danno erariale rappresentato dalla maggiorazione retributiva riconosciuta per lo svolgimento delle successivamente attribuite funzioni di Direttore consortile [...]'.

FATTO

1. Prima del giudizio in esame, con atto di citazione del 2017 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione BARBONI MARIO e ZAMBLERA ANGELO LUIGI per sentirli condannare al pagamento, in favore del Consorzio Servizi della Val Cavallina in Trescore Balneario (BG), della somma complessiva di: euro 13.504,11 a carico di Barboni Mario ed euro 169.811,60 a carico di Zamblera Angeli Luigi, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, chiarendo quanto segue:

a) che il Consorzio in questione aveva assunto, con decorrenza 1° luglio 2009, per mobilità compartimentale Angelo Luigi Zamblera, già nell'organico della Comunità montana Val Cavallina, con la posizione di istruttore direttivo area D, livello economico D3 e titolare di posizione organizzativa;

b) che il Consorzio, con decorrenza 1° luglio 2009, aveva riconosciuto per saltum a Zamblera la posizione economica D5 per effetto di progressione orizzontale e aveva attribuito allo stesso l'incarico di posizione organizzativa come responsabile del settore AA.GG. e Area economico[1]finanziaria con il riconoscimento dell'indennità di 3 posizione di alta specializzazione pari ad euro 14.500,00 annui lordi. Tale incarico era stato successivamente confermato per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2019;

c) che l'Ente, con decorrenza 1° novembre 2009, aveva nominato il suddetto Zamblera, ex art.110, d.lgs. n.267 del 2000, Direttore consortile con la corresponsione di un'indennità mensile netta di

euro 700,00 per tredici mensilità. Tale incarico era stato rinnovato allo stesso Zamblera dapprima con decorrenza 1° novembre 2011 e un'indennità mensile di euro 850,00 netti per tredici mensilità e successivamente con decorrenza 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 con un'indennità mensile di euro 1.000,00 netti per tredici mensilità;

d) che il convenuto Zamblera aveva dunque cumulato, all'interno dell'unicità del rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione di appartenenza, due distinte posizioni organizzative, rispettivamente di Direttore consortile e di Responsabile di servizi, cumulando due trattamenti economici, in spregio del divieto di cumulo dei trattamenti economici di cui all'art. 110, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 e all'art. 31 del CCNL del 31 marzo 1999;

e) che, per il danno costituito dalla maggiorazione retributiva riconosciuta a Zamblera in relazione allo svolgimento delle funzioni di Direttore consortile, doveva rispondere il Presidente pro tempore del Consorzio, Barboni Mario, cui era riferibile l'originaria decisione di conferire a Zamblera le funzioni di posizione organizzativa/alta specialità e di Direttore del consorzio con specifica retribuzione per ciascun incarico, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente del 21 ottobre 2009, n. 14, addebitando a costui la somma di euro 13.504,11 relativamente al periodo 1° novembre 2009 – 8 dicembre 2010. Del danno doveva altresì rispondere Zamblera Angelo Luigi per la somma, a titolo di danno, di euro 169.811,60 relativa al periodo 9 dicembre 2010 – 5 dicembre 2013, per aver partecipato alla deliberazione del CdA n. 39 del 9 dicembre 2010 con la quale era stato rinnovato l'incarico di Direttore consortile al medesimo Zamblera e alla deliberazione n. 25 del 5 dicembre 2013 che aveva nuovamente rinnovato l'incarico di Direttore consortile con attribuzione della relativa indennità.

2. A fronte di tale ipotesi accusatoria, si erano costituiti ambo i convenuti chiedendo il rigetto della pretesa attorea.

3. Con sentenza 21.4.2020 n.46, questa Sezione dichiarava l'inammissibilità della citazione nei confronti di Zamblera Angelo Luigi, evocato in giudizio nella qualità di funzionario/dirigente del consorzio, per omessa audizione nella fase preprocessuale pur connotata da notifica di invito a dedurre, mentre accoglieva la domanda nei confronti del Barboni Mario, condannato al pagamento di 13.504,11, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti sino al deposito della presente sentenza e oltre interessi legali da detto deposito sino al saldo effettivo.

4. Dopo tale pronuncia, con nuova citazione dell'8.1.2021 originante il presente giudizio, la Procura chiariva preliminarmente che la statuizione di inammissibilità della sentenza 46/2020 suddetta non precludeva la reiterazione della domanda nei confronti dello Zamblera, emendata dal vizio della

omessa audizione ritualmente effettuata, e ribadiva poi nel merito i medesimi argomenti posti alla base della citazione del 2017 e condivisi dalla cennata pronuncia 46/2020 di questa Sezione. Chiedeva dunque la condanna del convenuto, i cui argomenti in riscontro al novello invito a dedurre 19.6.2020 non erano stati idonei a superare l'ipotesi accusatoria, al pagamento di euro 169.811,60, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

5. Si costituiva lo Zamblera, difeso dagli avvocati Di Lascio e Monzani eccependo quanto segue:

a) in via preliminare, l'inammissibilità della citazione per ne bis in idem, avendo il convenuto già ricevuto il 25.7.2018 un invito a dedurre (meramente reiterato nel presente giudizio il 20.6.2020) afferente il giudizio conclusosi con sentenza 46/2020 di questa Sezione, statuente l'inammissibilità della domanda per omessa audizione nella fase preprocessuale dello Zamblera; anche a fronte di tale statuizione meramente processuale era ben operante, secondo la giurisprudenza (Corte Conti Molise, Sez. giurisd., 29 dicembre 2009, n. 189), il suddetto ne bis in idem, riscontrandosi nella specie la pedissequa reiterazione di quanto già notificato nel lontano 2018 in pregresso giudizio, con identità di petitum, causa petendi e tipologia di danno contestato (Corte Conti Campania, Sez. giurisd., 24 novembre 2014, n. 1504);

b) che, in ogni caso, la citazione era ulteriormente inammissibile in quanto tardiva ex art.67, co.5, d.lgs. n.174 del 2016, a fronte di nuova citazione del gennaio 2021 e di un invito a dedurre originario (meramente duplicato in questo giudizio il 19.6.2020), sui medesimi fatti e con identico petitum, del 25.7.2018 (alla base della sentenza n.46/2020), ben oltre i 120 gg. di legge "dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno"; la stessa non era dunque più proponibile, nemmeno rinnovando la fase prodromica dell'invito a dedurre e, diversamente opinando, sul piano sistemico, una sequenza di notificazioni di inviti a dedurre di identico contenuto sarebbe capace di vanificare del tutto la funzione decadenziale, vale a dire di barriera di ammissibilità dell'azione, sancita dalla norma in parola, il cui spirito è certamente quello di dare tempi contingentati alla contestazione di responsabilità erariale; tale lettura risulterebbe inoltre perfettamente coerente con la disposizione di cui all'art. 66, comma 1, del c.g.c., la quale prevede che la prescrizione possa essere interrotta una sola volta con l'invito a dedurre;

c) nel merito, preliminarmente, la prescrizione del credito azionato, a fronte di danno permanente, non dolosamente occultato (tra l'altro visionato dai revisori dei conti e visibile in "amministrazione trasparente" via web), da esborso di somme non dovute per inquadramento illegittimo, il cui dies a quo era individuabile nelle date dei singoli ed illegittimi esborsi retributivi frazionati nel tempo (Corte conti Lombardia, Sez. giurisd., 16 giugno 2016, n. 97; Corte conti Friuli Venezia Giulia, Sez.

giurisd., 2 novembre 2017, n. 70; Corte conti Sicilia. Sez. giurisd., 4 ottobre 2017, n. 590); detti pagamenti erano avvenuti ben prima del quinquennio decorrente, a ritroso, dalla notifica dell'invito a dedurre del presente giudizio avvenuta il 19.6.2020;

d) nel merito, la evidente cumulabilità degli emolumenti percepiti dal convenuto, in quanto le mansioni e le conseguenti competenze del direttore del Consorzio (incarico sottratto ad autorizzazione in quanto conferito dallo stesso datore pubblico) erano del tutto diverse e non si sovrapponevano a quelle dell'Ufficio corrispondente alla posizione organizzativa già rivestita all'interno dell'ente dallo Zamblera, al quale non poteva essere imposto, nell'ambito del suo rapporto di lavoro e della sua retribuzione, seppure comprensiva dell'indennità di posizione organizzativa, di svolgere i compiti, oltre quelli di titolare dell'ufficio cui era preposto, anche di direttore del

Consorzio, se non retribuendo tale incarico, altrimenti da assegnare a estranei con maggiori oneri per la P.A.;

e) che il danno contestato era stato comunque erroneamente quantificato al lordo e non al netto e senza considerare l'utilitas percepita dal datore per il lavoro svolto dal convenuto.

La difesa concludeva dunque per la preliminare declaratoria di inammissibilità della citazione e, nel merito, per la prescrizione o, comunque, per il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. In via gradata, invocava una più corretta quantificazione dell'importo contestato.

6. All'udienza dibattimentale del 9.12.2021 le parti costituite sviluppavano, dopo la relazione del magistrato relatore data per letta su consenso del PM e delle difese, i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. A fronte di una duplice eccezione preliminare di inammissibilità della domanda formulata dalla difesa, ritiene il Collegio che ragioni di priorità logico-giuridica, impongano il previo vaglio della seconda doglianza del convenuto, afferente la tardività della citazione, in quanto solo il superamento della stessa consente l'esame dell'eccezione né bis in idem processuale.

Ritiene il Collegio superabile tale eccezione in quanto, a fronte di nuova citazione dell'8.1.2021, l'invito a dedurre rilevante (e i relativi termini per deduzioni e poi per la citazione) risale al 19.6.2020, con conseguente rispetto della cadenza temporale e decadenziale dell'art.67, co.5, d.lgs. n.174 del 2016. Né può antedatarsi l'invito a dedurre, come prospettato dalla difesa, al 25.7.2018, data del primo invito originante il procedimento confluito nella sentenza 46/2020 di questa Sezione: quest'ultimo invito, ancorchè contesti i medesimi fatti ed abbia identico petitum rispetto all'invito 19.6.2000, riguarda un diverso giudizio e non è dunque giuridicamente correlabile alla citazione

8.1.2021 che attiva il procedimento qui sub iudice. Che i due giudizi abbiano poi contenuto identico, come più volte rimarcato dalla difesa dello Zamblera, non muta tale centrale dato giuridico in punto di tempestività della citazione, ma, semmai, origina un consequenziale problema di possibile duplicazione di processi identici, ovvero di ne bis in idem, di seguito analizzato.

2. Tale approdo logico-giuridico, cui la Sezione perviene, porta al doveroso esame della seconda eccezione difensiva in punto di inammissibilità della domanda per violazione, per l'appunto, del suddetto canone del ne bis in idem.

Senza ripercorre la genesi del principio, di matrice sia comunitaria (art.4 del Protocollo 7 della Convenzione CEDU 12.11.1984) che nazionale (art.649 c.p.p.), ed applicato sia dalla Corte EDU (v. sentenza 8.6.1976 sul caso Engel c. Paesi Bassi, e sentenza 4.3.2014 della Gran Camera sul caso Gabetti-Grande Stevens), sia da quello nazionale in tutti i rami del diritto punitivo (penale, amministrativo, disciplinare, fiscale, doganale), è sufficiente premettere che lo stesso non può non trovare applicazione anche innanzi a questa Corte dei conti, non essendo logicamente concepibile che un dipendente pubblico, per il medesimo fatto dannoso, sia oggetto di più processi giuscontabili.

Tuttavia tale basilare canone di civiltà giuridica, elegantemente ripreso e sviluppato dalla difesa del convenuto, va rettamente inteso: esso preclude logicamente due procedimenti sullo stesso fatto dannoso che si concludano con due condanne o con una prima assoluzione ed una successiva condanna (così come tale principio dovrebbe precludere a monte, e non già solo in fase esecutiva, due parallele valutazioni dello stesso danno, da parte di questa Corte e del giudice ordinario, secondo il criticabile principio del c.d. “doppio binario”, che andrebbe rimeditato sia dalla Consulta che dalla Cassazione superando pregressi indirizzi estensivi sostenuti da C.cost. 7 luglio 1988 n.773, Cass., sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11, id., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6581, id., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092, id., 12 maggio 2009, n. 10856).

In altre parole, esso preclude due valutazione “nel merito” degli stessi fatti, ma tale inconfutabile approdo non opera, ad avviso del Collegio, qualora, come nella specie, vi sia stato un primo giudizio che non abbia minimamente vagliato “nel merito” i fatti, limitandosi ad una assorbente declaratoria di inammissibilità della domanda attorea per omessa corretta instaurazione del contraddittorio (mancata audizione dello Zamblera da parte del PM).

Qualora il primo giudizio non abbia minimamente affrontato il merito della questione, non è dunque logicamente concepibile una “duplicazione di giudizi” che faccia scattare il divieto di bis in idem. Alcuna lesione di prerogative difensive del convenuto (in punto di contraddittorio o di terzietà

decisoria o di “parità delle armi”) si configura infatti in tale eccezionale evenienza e, dunque, il processo si rivela unico e dunque “giusto”.

Tale approdo ermeneutico trova conferma nella analoga evenienza in sede penale, ove l’art.649 c.p.p. preclude la sottoposizione a procedimento penale dell’imputato per il medesimo fatto solo, e tassativamente, se sia stato sugli stessi già “prosciolto” o “condannato” e non in altre evenienze: nella specie le condotte dello Zamblera non sono state in precedenza oggetto di vaglio nel merito (a fini assolutori o di condanna), stante la preclusiva inammissibilità della domanda nei suoi confronti stabilita nella sentenza 46/2020 sopracitata.

Parimenti, sul piano sistemico, l’art.310 c.p.c. sancisce il principio della completa autonomia tra azione e giudizio, con conseguente inidoneità dell’estinzione del processo ad estinguere l’azione o i diritti sostanziali di cui era stata chiesta tutela in quel giudizio (l’estinzione, tuttavia, potrebbe svolgere un’efficacia indiretta sulla situazione sostanziale solo qualora, in mancanza di decisione nel merito, venissero meno gli effetti sostanziali della domanda giudiziale per prescrizione o decadenza).

Gli stessi precedenti giurisprudenziali di questa Corte citati dalla difesa del convenuto, riguardano tutti duplicazioni di giudizi che affrontano nel merito il medesimo fatto o fanno riferimento generale al principio del ne bis in idem a fronte di duplice condanna (Corte Conti Molise, Sez. giurisd., 13 luglio 2017, n. 39; id., Lazio, Sez. giurisd., 3 aprile 2014, n. 312; id., Molise, Sez. Giurisd., 13 aprile 2010, n. 34; solo Corte Conti Molise, Sez. giurisd., 29 dicembre 2009, n. 189 lo estende a casi di pregressa statuizione di rito, ma senza alcun argomento motivazionale, testuale o sistemico, e in modo dunque assiomatico).

Del resto, in assenza di un dato normativo ostativo nel codice del processo contabile (d.lgs. n.174 del 2016), testualmente previsto solo in caso di pregressa archiviazione (art.70 del d.lgs. n.174, che pone limiti alla riapertura di fascicoli archiviati, richiedendo sopravvenienze o fatti dolosamente occultati), deve ritenersi che non si configuri alcuna decadenza dell’azione di responsabilità (ma salvo una eventuale prescrizione quinquennale del danno, qui non verificatasi) dopo una sentenza passata in giudicato che abbia dichiarato inammissibile la precedente citazione, ed il P.M. può dunque iniziare un nuovo iter preprocessuale e processuale attraverso l’emissione di un nuovo invito a dedurre e di un nuovo atto di citazione, nei riguardi dei medesimi soggetti e in relazione agli stessi fatti sui quali era fondata la precedente citazione (in terminis, su analoga fattispecie, C.conti, sez. III app., 14/09/2017 n.327). La eccezione di non riproponibilità dell’azione avrebbe richiesto dunque una espressa sanzione normativa, in assenza della quale l’azione erariale (per le plurime ragioni sopra esposte) non può soffrire limitazioni, salvo quelle indotte dall’eventuale

prescrizione maturata medio tempore. Ma non è dato rinvenire neppure indizi che il legislatore abbia voluto che il diritto di azione del PM contabile si “consumi” una volta esercitato una prima volta con esiti di mera inammissibilità per violazioni procedurali.

Per motivi sia sistemici che testuali, la domanda qui formulata nei confronti dello Zamblera è dunque ammissibile e vagliabile nel merito.

7. Venendo, appunto, al merito, la pretesa attorea, alla luce dei convincenti approdi della sentenza 21.4.2020 n.46 di questa Sezione, è fondata e va accolta, ma nei limiti infraprecisati.

Ed invero, tale sentenza, da un lato, ha ritenuto correttamente superabile l’eccezione di prescrizione sulla scorta di argomenti qui condivisi e recepiti dal Collegio, dall’altro, ha ritenuto non cumulabili, nel merito, le voci retributive erogate allo Zamblera.

8. Circa la prescrizione, pur a fronte di un esborso retributivo avvenuto tra il 2009 ed il 2018 a favore del convenuto, di un primo invito a dedurre del 2018 nei confronti di ambo gli evocati e di un secondo invito a dedurre del 19.6.2020 per il presente giudizio (afferente sempre il medesimo fatto di danno), come ben rimarcato nella sentenza n.46/2020 l’omessa denuncia del dannoso pagamento da parte sia dello Zamblera che del Barboni, entrambi organi apicali cui incombeva l’onere segnalatorio (anche come autodenuncia: cfr. C.conti, sez.riun., 30.1.2017 n.2), comporta l’applicazione dell’art.1, co.3, l. n.20 del 1994 (invocato dalla Procura nell’udienza 6.11.2019 senza contestazioni avverse) che rende tempestiva la domanda qui azionata. Quale che sia l’opinabile dies a quo prescrizione per questo peculiare illecito omissivo (data della intervenuta prescrizione del fatto non denunciato, nei suoi vari ratei mensili, o data di scoperta della omessa denuncia, in quanto tale di regola occultata), nella specie l’intervenuto invito a dedurre del 2018 ha avuto comunque idoneità interruttiva della prescrizione per la continuativa omissione di denuncia legata nel tempo ai successivi ratei di pagamento effettuati.

9. Venendo al cuore della questione, afferente il conferimento cumulativo di incarico ex art.110, d.lgs. n.267 del 2000 a funzionario del Consorzio de quo qui convenuto, come rettamente rimarcato in detta sentenza n.46/2020, devono essere, richiamati in materia i seguenti principi:

- il divieto di cumulo tra incarichi ed impieghi di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
- il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, che remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto, di cui all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cassaz. Sez. lav. n. 5698/2017);
- il principio di omnicomprensività del trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizioni organizzative, di cui all’art. 10 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dalla

contrattazione collettiva nazionale (cfr. in tal senso anche ARAN RAL 1888 Orientamenti applicativi, in atti);

– il carattere inderogabile della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 (secondo cui l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali), e di cui all’art. 45 del medesimo decreto (secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi);

– la previsione dell’art. 110, comma 3, del TUEL, che fa riferimento ad un’indennità ad personam, conferibile con provvedimento motivato di Giunta, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, volta a remunerare mansioni che esulino completamente dal profilo professionale e il livello qualitativo delle stesse – elementi che nel caso di specie non ricorrono (cfr. Cass., sez. lav. n. 5698/2017 e Corte dei conti, sez. giurisdiz. Emilia Romagna n. 1222/2010).

Ebbene, alla luce dei sopra esposti univoci principi e disposizioni normative, nel caso in esame l’Ente, in evidente colpa grave, non avrebbe potuto riconoscere e liquidare al convenuto Zamblera le due distinte voci retributive, quella prevista per la posizione organizzativa e quella stabilita per l’incarico ex art.110 d.lgs. n.267 del 2000 di Direttore consortile, con conseguente danno erariale rappresentato dalla maggiorazione retributiva riconosciuta per lo svolgimento delle successivamente attribuite funzioni di Direttore consortile.

10. Il convenuto, destinatario dell’incarico e firmatario del relativo contratto, andrebbe dunque condannato, a fronte di gravemente colposa condotta foriera di danno erariale, al pagamento a favore del Consorzio Servizi della Val Cavallina in Trescore Balneario (BG), della somma di euro 169.811,60, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti sino al deposito della presente sentenza e oltre interessi legali da detto deposito sino al saldo effettivo.

Tuttavia ritiene il Collegio, disattendendo sul punto gli approdi della sentenza n.46/2020 della Sezione, che l’importo possa e debba essere ridotto, sia valutando l’apporto causale prevalente (rispetto a quello dello Zamblera) di altri soggetti, qui non evocati, nella causazione del danno, sia considerando l’esercitabilità del potere riduttivo e valutando i vantaggi innegabilmente percepiti dal Consorzio per l’opera prestata dallo Zamblera, sia per l’incarico apicale-direttivo illegittimamente conferitogli, sia per ulteriori documentati incarichi svolti gratuitamente a favore dell’ente (responsabile anticorruzione).

In ordine al primo profilo, osserva il Collegio, nel vagliare tutti gli elementi documentali in atti, da valutare per una corretta iscrizione e quantificazione del danno, che la prima delibera 21.10.2009 n.14 del CdA del Consorzio attribuitiva dell’incarico di Direttore consortile al convenuto

(rinvenibile in all.7 alla relazione pres. Trapetti 14.3.2018, in doc.1 Procura) è stata votata da 4 consiglieri presenti (pres.Barboni e assessori Zambetti, Scaburri e Bordogna, con Zamblera assente), la seconda delibera 9.12.2010 n.39 di rinnovo incarico (in all. 9 alla suddetta relazione pres. Trapetti 14.3.2018, in doc.1 Procura) è stata parimenti votata da 4 consiglieri presenti (pres. Cambianica e assessori Armati, Flaccadori, Marzio, con Zamblera mero segretario verbalizzante e non votante) ed, infine, la terza delibera 5.12.2013 n.25 di ulteriore rinnovo incarico al Zamblera (in all.12 alla suddetta relazione pres. Trapetti 14.3.2018, in doc.1 Procura) è stata parimenti votata da 5 consiglieri presenti (pres.Cambianica e assessori Armati, Flaccadori, Meli e Moretti, con Zamblera mero segretario verbalizzante e non votante).

Pare evidente come il danno da duplicazione retributiva sia dunque da ascrivere non solo al convenuto Zamblera ma, anzi, sul piano causale e psicologico, in modo prevalente ai componenti del CdA consortile che ebbero a deliberare, contra legem, l'incarico da Direttore, inspiegabilmente non evocati in giudizio dalla Procura (ad eccezione del Barboni, convenuto e condannato, con sentenza n.46/2020 cit., per l'iniziale decisione Presidenziale di conferire l'incarico).

Il Collegio pertanto, in ottemperanza al disposto dell'art.83 co.2, d.lgs. n.174 del 2016 secondo cui "Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza", a fronte di evidente ipotesi di responsabilità parziaria, ritiene equo ascrivere al convenuto, sul piano causale e psicologico, la minor somma di euro 33.000,00, valutando che, in ogni caso, la firma dei contratti attuativi dei deliberati consiliari illegittimi (a cui il convenuto è estraneo) è stata consapevolmente apposta dallo Zamblera, funzionario esperto e di vasta esperienza, che ben poteva avvedersi, vergandoli, del dannoso cumulo retributivo contra legem.

Ma tale somma va ulteriormente ritoccata, questa volta nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito (art.52, T.U. n.1214 del 1934) e tenendo nel contempo conto dei vantaggi "comunque conseguiti" (art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994) ed innegabilmente percepiti dal Consorzio per l'opera prestata dallo Zamblera e desumibili dalla già citata relazione del pres. del Consorzio Trapetti 14.3.2018 (in doc.1 Procura), sia per l'incarico apicale[1] direttivo illegittimamente conferitogli ma rettammente svolto con soddisfazione Consortile (non disconosciuta dalla attrice Procura), sia per ulteriori documentati incarichi (in atti: v. doc.1 Procura) svolti gratuitamente a favore dell'ente (responsabile anticorruzione) espressivi di una piena disponibilità funzionale e temporale del dr. Zamblera.

Ciò porta ad una ulteriore riduzione dell'importo ascrivibile al convenuto, quantificabile in euro 15.000,00, ad oggi già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, CONDANNA ZAMBLERA ANGELO LUIGI, C.F. ZMBNLL60L08B947O, nato a Casazza (BG), l'8 luglio 1970, al pagamento a favore del Consorzio Servizi della Val Cavallina in Trescore Balneario (BG), della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) già rivalutati ad oggi, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del 9 e 16.12.2021.

Il Presidente Relatore

Vito Tenore

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA